



Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale

Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-07-1924, N.1245



Regione
Siciliana

CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A. 00206890873

CONTRATTO DI APPALTO

Affidamento incarico professionale per il Servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente all'appalto dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico nei n. 9 alloggi popolari siti in Via Francesco Crispi, Comune di Sant'Alfio **CUP C19J21047240005 -CIG:**

Z383B87929

L'anno duemilaventitrè il giorno ventiquattro del mese di luglio, tra **l'I.A.C.P. di Acireale, rappresentato dal Direttore Generale, Avv. Maria Trovato, nata ad Acireale il 10/12/1960, che dichiara di intervenire al presente atto, esclusivamente in nome e per conto del sopra citato Istituto, nella sua qualità**

E

L'Ing. Santi Maria Cascone, nato a Catania il 03/05/1962 CF: CSCSTM62E03C351P nella qualità di Amministratore Unico della Società CASCONI Engineering s.r.l., iscritta alla CCIAA di Catania al n. 04739390872, con sede in Catania, Via Mineo n. 33, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Catania Sez. A al n. A2032 dal 20/06/1986 e all'Albo Unico Regionale dei Professionisti Esterni al n. 1827

PREMESSO CHE:

- con determina Dirigenziale N. 139 del 05/07/2023 per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico del Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) all'ing. Santi Maria Cascone, nato a Catania il 03/05/1962 CF: CSCSTM62E03C351P nella qualità di Amministratore Unico della Società CASCONI Engineering s.r.l., iscritta alla CCIAA di Catania al n. 04739390872, con sede in Catania, Via Mineo n. 33, relativamente all'appalto relativamente all'appalto dei lavori di

efficientamento energetico e miglioramento sismico nei n. 9 alloggi popolari siti in Via Francesco Crispi, Comune di Sant'Alfio, che ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara di € **18.465,83**, pari ad uno sconto percentuale del 20,50%, per un corrispettivo pari ad € 14.680,33 **esclusi spese e oneri accessori non superiori al 24,91%, IVA ed oneri previdenziali, ed** è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituto affida al Professionista l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva relativamente all'appalto dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico nei n. 9 alloggi popolari siti in Via Francesco Crispi, Comune di Sant'Alfio **CUP CUP C19J21047240005 - CIG: Z383B87929** di cui al **"Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica sicuro, verde e sociale"**.

Le attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, dovranno essere svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, le attività di cui sopra sono, inoltre, disciplinate dalle norme del codice civile, e alla disciplina delle obbligazioni imposte al Professionista e dAlla deontologia professionale, e da ogni altra norma legislativa o regolamentare vigente nella materia correlata all'oggetto.

Il Professionista incaricato dovrà assumere la responsabilità e gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, e prima dell'avvio dell'incarico consegnerà al R.U.P. una scheda che disciplina il flusso delle informazioni nelle diverse fasi di lavori.

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.);

Art. 3 - COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ed in particolare, durante la realizzazione dell'opera, dovrà:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità dei piani operativi della sicurezza, da considerarsi quali piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al citato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

c) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del d.lgs. 81/2008;

d) adeguare il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

e) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

f) verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento

della sicurezza in cantiere;

i) segnalare alla Stazione Appaltante, al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del d. lgs 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

k) effettuare, ferma restando l'autonomia professionale del ruolo di C.S.E., l'attività di verifica in cantiere in funzione delle attività che vi si svolgono, impegnandosi ad eseguire idonei sopralluoghi;

l) partecipare, anche tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualsiasi natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal R.U.P./Responsabile dei lavori o dal D.L.;

m) assistere la stazione appaltante ed il Responsabile dei lavori nei rapporti con autorità ed enti terzi;

n) provvedere all'attivazione, in proprio o tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, alla fornitura di debita assistenza durante tutta la durata contrattuale dell'incarico;

o) relazionare periodicamente per iscritto al Responsabile dei lavori circa lo svolgimento della propria attività con cadenza almeno mensile;

p) relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori o al R.U.P. su ogni situazione che non gli

consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

ART. 4 - DURATA

La durata del servizio coincide con il tempo di realizzazione delle opere che viene stimato in **548 (cinquecentoquarantotto giorni)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI

In relazione all'esito della procedura di affidamento, sulla base dei corrispettivi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, il Professionista incaricato ha offerto un ribasso contrattuale del 20,50%, sul compenso al netto di spese ed oneri di € 18.465,83 della parcella, per un importo contrattuale netto di € 14.680,33 per cui il corrispettivo per il servizio, comprensivo di spese, cassa previdenza ed I.V.A. al 22% risulta di un importo complessivo di € 23.266,25 così distribuito:

- Importo lordo:	€	18.465,83
- Ribasso contrattuale 20,50%	€	3.785,50
- Importo Netto	€	14.680,33
- Spese ed oneri 24,91%	€	3.656,87
- Per oneri previdenziali 4%	€	733,49
	<i>Somma</i>	<i>€ 19.070,69</i>
- Per I.V.A. al 22%	€	4.195,55
	Totale	€ 23.266,25

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi avverrà in corrispondenza degli Stati di Avanzamento lavori liquidati in favore del professionista fino alla concorrenza del 90% dell'importo dell'onorario, incluso il 20% di anticipo che verrà recuperato proporzionalmente sui successivi SAL. Il pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% avverrà in unica soluzione alla

sottoscrizione del certificato di collaudo. I compensi saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato.

ART. 7 - OBBLIGHI LEGALI

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Professionista incaricato è organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Istituto; è obbligato ad eseguire quanto allo stesso affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Istituto, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi rispettando i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi. Il professionista è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del d.lgs. 50/2016.

Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a Lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta della Stazione Appaltante è preclusa al soggetto affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse essere in qualche modo interessato sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente alla Stazione Appaltante tale circostanza. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli

organi della Stazione Appaltante;

Il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni; in particolare egli deve rapportarsi, tra l'altro, per quanto necessario, col Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

ART. 8- ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI COMPRESI NELL'INCARICO

a) Il Professionista è obbligato senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Istituto, nonché quando le circostanze, le condizioni, lo stato d'avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o opportuno. L'affidatario è obbligato a far tempestivamente presente all'Istituto evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o di razionalizzazione.

b) Fermo restando quanto sopra, il Professionista incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Istituto o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso dell'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Ente committente ed anche in orari serali.

Sono inoltre compresi nei corrispettivi:

c) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti d'assenso che si rendessero necessari ai fini dell'espletamento dell'Incarico;

d) gli adempimenti necessari ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto da Enti preposti al controllo in cantiere (ASP, INAIL) durante l'esecuzione dei lavori;

ART. 9 - NORME COMPORTAMENTALI

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, il Professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento approvato dall'Istituto, in quanto compatibile con l'incarico affidatogli. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento, con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, del D.P.R. citato, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.R., comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di particolare gravità del fatto oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e Istituto, quest'ultimo può procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione Appaltante ha facoltà di esercitare, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Soggetto affidatario deputato all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione Appaltante o, comunque,

occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È in facoltà della Stazione Appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del C.S.E., e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 11.1 Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più, il Professionista ha costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. 2388079 emessa da COFACE, Compagnia Francese di Assicurazioni, Agenzia di MILANO, in data 17 luglio 2023 di importo di € 3.010,00, pari al 20,50% del ribasso d'asta. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. La suddetta garanzia prevede il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta dell'Istituto entro 15 giorni, con espressa rinuncia a qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale. In ogni caso i diritti della Stazione Appaltante derivanti dalla garanzia fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei confronti del Professionista. L'Istituto si obbliga, da parte sua, a comunicare l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere alla società assicuratrice, con conseguente estinzione della garanzia fidejussoria. La garanzia potrà essere parzialmente svincolata in ragione dell'importo dei servizi svolti relativamente a ogni stato di avanzamento dei lavori.

Art. 11.2 Polizza di assicurazione responsabilità professionale

Il Professionista ha prodotto polizza di responsabilità civile, stipulata in data 15 dicembre

2022, estesa al danno dell'opera dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi oggetto del presente contratto, N° PI-2511492206 emessa dalla ARCH INSURANCE (EU) DAC. (Nel caso in cui il Professionista sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.)

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Professionista, con riferimento al presente appalto identificato con il **CUP C19J21047240005 -CIG: Z383B87929** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, pena nullità assoluta del contratto, e di avvalersi del seguente conto dedicato in via non esclusiva nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto in oggetto, come di seguito specificato:

Istituto di Credito: Banco BPM – Società per Azioni, Agenzia n. 5 Catania, Viale XX Settembre;

IBAN: IT43 G 05034 16912 000000004391

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto e meritevoli di approvazione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al

risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Istituto in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14 - RECESSO

L'Istituto, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente incarico, nonché delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si fosse potuta definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza esclusiva del *Foro di Catania*, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice (D.lgs. n. 50/2016) e decreto legislativo N° 81/2008 e ss.mm.ii., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, N° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. Per quanto espressamente non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui al D.M. 17 giugno 2016, e al D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, e

successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente

bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

Acireale, lì

Il Professionista

Il Direttore Generale